

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 893

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORELLINI GINA, BETTOLI, RE GIUSEPPINA, SCARPA, MAGNANI, MOSCATELLI, ALBARELLO, BOTTONELLI, ARMAROLI, DE PASCALIS, LEONE FRANCESCO, MONTANARI OTELLO, FOGLIAZZA, CAVAZZINI, ZURLINI, TREBBI, SOLIANO, ALBERTINI, Busetto, ANGELINO PAOLO, ROFFI, CLOCCHIATTI, NICOLETTO, RICCA, GORRERI DANTE, AMBROSINI, CASTAGNO, JACOMETTI, SAVOLDI**

*Presentata il 27 febbraio 1959*

Provvidenze a favore delle lavoratrici e dei lavoratori addetti alla monda, al trapianto e al taglio del riso ed assistenza ai loro figli minorenni

ONOREVOLI COLLEGHI! — I problemi del trasporto delle mondariso dai luoghi di loro residenza a quelli di lavoro, e della assistenza dei loro bambini, non sono stati ancora considerati in modo organico dal legislatore malgrado la loro importanza.

La monda, il trapianto e il taglio del riso esigono, come è noto, una vasta migrazione nelle quattro provincie risicole di Milano, Novara, Vercelli e Pavia, di lavoratrici e lavoratori, che si aggira sulle 60 mila unità.

Il loro trasporto viene effettuato in condizioni ancora oggi troppo disagiate; viaggi ferroviari interminabili, preceduti e seguiti da soste e trasferimenti a piedi e su carri agricoli con l'ingombro e il peso dei bagagli.

Per ovviare a tanto disagio, la maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori ricorre collettivamente al noleggio di autopullman per il trasferimento dal luogo di residenza al luogo di lavoro. Purtroppo la spesa di questi viaggi viene sostenuta per lo più dagli stessi lavoratori e lavoratrici, non am-

mettendo i datori di lavoro il trasporto in autopullman.

È altresì noto che l'organizzazione del trasporto delle mondariso essendo presieduta dall'Associazione agricoltori, produce un altro grave inconveniente: quello di permettere ai datori di lavoro l'inosservanza alle norme sul collocamento dato che, in pratica, attraverso la prenotazione del trasporto, l'Associazione in parola è in grado di conoscere il fabbisogno di mano d'opera di ogni singola azienda risicola ed anche la provenienza di ogni gruppo di lavoratrici destinate alle aziende stesse e preventivamente formato da persone di fiducia del datore di lavoro — le così dette «guide»; — da ciò le discriminazioni nelle assunzioni e gli abusi di vario genere, soprattutto nelle zone ove la organizzazione sindacale è meno forte.

È pertanto necessario regolare questa materia in modo che il viaggio delle mondine risulti meno disagiato e meno dannoso alla loro salute e, nel contempo, siano evitate le infrazioni che attualmente si verificano alle

norme sul collocamento e che traggono origine dalla descritta organizzazione del trasporto delle lavoratrici.

Ciò si potrà ottenere, a nostro giudizio, affidando il compito del trasporto medesimo al Comitato interregionale migrazioni mondariso (C. I. M. M.) e all'Ufficio regionale del lavoro di Milano (che si occupa del collocamento delle mondariso) di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 29 aprile 1950, dei locali Uffici del lavoro e delle Commissioni provinciali e comunali di collocamento, di cui agli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Dovrà essere regolato tassativamente il modo del trasporto delle lavoratrici nel senso che esso dovrà venire assicurato per tutto il viaggio, a mezzo di veicoli idonei, destinati originariamente al trasporto delle persone e con la eliminazione di quelle soste che costituiscono uno dei maggiori motivi di sofferenze e di disagio per le donne trasportate.

Da questa esigenza trae origine la nostra proposta di dare la preferenza agli autopullman. Infatti, durante il viaggio dovranno essere assicurate ai lavoratori ed alle lavoratrici il vitto ed una adeguata assistenza sanitaria; mentre propone che la gestione dei posti di ristoro venga affidata, per ovvie ragioni, direttamente al C. I. A. M. in collaborazione con i Comitati provinciali di assistenza alle mondariso.

A quanto sopra dovranno provvedere i primi 7 articoli della nostra proposta i quali, dopo quanto esposto, non hanno necessità di una ulteriore particolare illustrazione.

Vi è poi da risolvere il secondo dei problemi indicati all'inizio, cioè quello del ricovero, del mantenimento ed istruzione scolastica dei figli delle mondariso nel periodo in cui le loro madri sono impegnate nel lavoro di monda e ciò vale non solo per quelle che migrano da altre provincie in quelle risicole, ma anche per tutte le altre lavoratrici madri del luogo e dei luoghi vicini a quelli ove si svolge la coltivazione del riso. Non si posseggono dati statistici esatti sul numero dei fanciulli da assistere: ma, dato che le donne le quali affluiscono ogni anno alle risaie si aggirano sulle 200 mila, si può indubbiamente calcolare che i loro figli in età dai 6 ai 14 anni, bisognosi di assistenza, ammontano a non meno di 30 mila unità. Solo ad una parte esigua di questi fanciulli, circa 3 mila annualmente, viene prestata assistenza ad opera dei comuni, degli Enti comunali di assistenza e di altre istituzioni dei centri maggiori delle provincie di emigrazione (Modena, Bologna,

Reggio Emilia), a titolo di assistenza generica, gli altri, invece, ne rimangono privi proprio nel periodo delle prove scolastiche e dopo la chiusura delle scuole, poiché le loro madri non possono che affidarli a parenti, a persone amiche o ad estranei, non senza disagio per le famiglie ospitanti, per i bambini e per il bilancio della mondana.

La proposta di legge vuole ovviare a questo pericolo e a questo danno, colmando nel contempo una lacuna che esiste nella tutela delle lavoratrici madri e dei loro figlioli: essa contempla infatti la istituzione obbligatoria di asili nido, di asili e colonie dei bambini delle mondariso di età inferiore ai 14 anni, sia nei centri risicoli che nei paesi di provenienza, a cura del Comitato provinciale assistenza mondariso - Amministrazioni comunali interessate in collaborazione con l'O. M. N. I. - Oltre a ciò la presente proposta di legge prevede la istituzione di un assegno di mancato asilo a favore delle mondariso che per causa di forza maggiore non fruiscono della assistenza di cui sopra.

Al fabbisogno per la messa in opera delle disposizioni suddette si intende provvedere con l'articolo 9 della presente proposta di legge il quale prevede che la spesa sia addebitata: ai datori di lavoro, Ente nazionale risi, Ministero del lavoro previdenza sociale, Istituto nazionale infortuni, Istituto nazionale previdenza sociale. Praticamente, si tratta di addebitare agli Enti suddetti soltanto la differenza tra le contribuzioni che già pagano, sia pure in misura molto limitata, e la somma necessaria per la spesa suddetta.

Non è facile calcolare il fabbisogno finanziario per la descritta provvidenza; si può pertanto ritenere che, trattandosi di assistere circa 30 mila bambini per il periodo della monda e del trapianto, la spesa non sarà eccessivamente onerosa. Ad ogni modo, come accade sempre in materia assistenziale, occorrerà procedere per aggiustamenti dopo il primo esperimento; è questa la ragione per la quale proponiamo per la determinazione dello speciale contributo da accollarsi agli Enti su esposti, per il fine previsto dalla presente proposta di legge, venga fatta anno per anno dal Ministero del lavoro con le modalità nell'articolo 9.

Onorevoli colleghi, tutto ciò premesso, noi non pensiamo sia necessario illustrarvi ulteriormente la necessità ed anche l'urgenza dei provvedimenti che vi proponiamo; essi si raccomandano alla vostra unanime approvazione per gli stessi principi evidenti ed imperiosi di ordine sociale cui sono ispirati.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Al Comitato interregionale migrazione mondine (C. I. M. M.), di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 29 aprile 1950, in collaborazione con l'Ufficio regionale del lavoro di Milano, è riservato in via esclusiva il compito di organizzare e dirigere sia con mezzi ferroviari, sia con autopullman, il trasporto dal luogo di residenza al luogo di lavoro e viceversa, delle lavoratrici e dei lavoratori che migrano in occasione della campagna di monda, trapianto e di taglio del riso. Il C. I. M. M. si avvarrà, nelle singole provincie di emigrazione e di immigrazione, della collaborazione delle Commissioni provinciali di collocamento, di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e delle Commissioni comunali previste dall'articolo 16 della suddetta legge.

Dove le Commissioni comunali non esistono debbono essere obbligatoriamente costituite. Le Commissioni provinciali e comunali di collocamento dovranno osservare le modalità e le prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

### ART. 2.

Il trasporto delle lavoratrici, dei lavoratori e dei loro bagagli dovrà essere assicurato per l'intero percorso dal luogo di residenza abituale a quello di lavoro e viceversa.

Di preferenza il viaggio dovrà essere organizzato senza soluzioni di continuità, mediante autopullman.

Nel caso in cui venga disposta la utilizzazione di mezzi ferroviari, dovrà essere realizzato un razionale accordo di essi coi mezzi stradali in modo da evitare eccessive soste e disagi alle lavoratrici ed ai lavoratori trasportati.

L'Ufficio regionale del lavoro di Milano, in collaborazione col Comitato interregionale migrazioni, convocherà apposite conferenze orarie con i competenti funzionari delle ferrovie e con gli esercenti i trasporti su strada.

Sarà in ogni caso fatto divieto assoluto di organizzare il trasporto delle lavoratrici mediante vetture o veicoli non destinati normalmente al trasporto delle persone.

### ART. 3.

Il trasporto delle lavoratrici e dei lavoratori infermi dovrà essere effettuato dal luogo di lavoro a quello di residenza a mezzo

di autoambulanze o altri veicoli specialmente attrezzati per il trasporto degli infermi. Durante il viaggio le lavoratrici ed i lavoratori infermi debbono essere accompagnati da personale sanitario.

ART. 4.

Le spese relative agli articoli 1, 2, e 3, della presente legge sono poste a carico dei conduttori delle aziende risicole in proporzione del numero delle lavoratrici o dei lavoratori locali o forestieri, impiegati nell'azienda, con esclusione dei componenti il nucleo familiare del conduttore.

ART. 5.

Le lavoratrici e i lavoratori emigranti durante il viaggio dal luogo di residenza al luogo di lavoro e viceversa, dovranno essere accompagnati da assistenti sanitarie in ragione di tre assistenti per ogni convoglio ferroviario e, in caso di trasporto a mezzo di veicoli isolati, da una assistente per ogni autopullman o vettura, dotati di apparecchiamenti sanitari di pronto soccorso sufficienti per ogni prevedibile necessità.

ART. 6.

Ad ogni lavoratrice o lavoratore dovrà essere consegnato all'atto della partenza per l'andata ed il ritorno, un pacco di viveri di buona qualità ed in quantità sufficiente per l'intera durata del viaggio. Qualora il viaggio sia di durata superiore alle 5 ore, dovrà essere disposta una sosta intermedia presso un posto di ristoro per la somministrazione di un pasto caldo.

ART. 7.

Nelle provincie di emigrazione, di transito e di immigrazione della mano d'opera, debbono funzionare posti di ristoro debitamente attrezzati.

I posti di ristoro delle lavoratrici e dei lavoratori sono gestiti direttamente dal Comitato interregionale assistenza mondariso in collaborazione con le Commissioni provinciali assistenza monda di cui al decreto ministeriale del 25 maggio 1950 istituite in ogni provincia interessata.

ART. 8.

I figli di età inferiore a 14 anni, delle lavoratrici addette alla monda trapianto e taglio sia locali, sia forestiere, sono ospitati, mantenuti e assistiti in asilo nido, asili e colonie (marine o montane).

La Commissione provinciale assistenza mondariso e le Amministrazioni comunali

interessate, sulla base del numero dei bambini da assistere, dispongono la istituzione degli asili-nido, asili e colonie marine e montane necessarie, affidandone la gestione alle Amministrazioni comunali con la collaborazione dei Comitati comunali O. M. N. I.

Le Amministrazioni comunali che non dispongono di una attrezzatura propria possono utilizzare, tramite convenzioni, attrezzature di proprietà di altri Enti.

Le lavoratrici che non fruiscono per causa di forza maggiore dell'assistenza dovuta ai loro figli in virtù della presente legge, per l'intera durata della campagna monda, trapianto e taglio del riso, ricevono, tramite le Commissioni provinciali, un assegno di mancato asilo, la cui entità viene determinata ogni anno con decreto del Ministero del lavoro, dietro proposta del Comitato interregionale assistenza mondariso.

#### ART. 9.

La spesa occorrente per l'attuazione dell'assistenza prevista dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge, è a carico:

a) dei datori di lavoro assuntori di mano d'opera in relazione agli obblighi previsti dall'articolo 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, e relativo regolamento:

b) dell'Ente nazionale risi;

c) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale previdenza sociale.

Sulla base della previsione di spesa predisposta dal Comitato interregionale assistenza mondariso, il Ministro del lavoro dispone con proprio decreto la ripartizione della suddetta spesa attribuendone una aliquota comunque non inferiore al 40 per cento all'Ente nazionale risi e al 20 per cento ai datori di lavoro.

#### ART. 10.

La spesa posta a carico dello Stato ai sensi del precedente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a partire dall'esercizio finanziario 1959-60.

#### ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione.